



**“Per non rimanere esposti a vita.
Ricorsi da “sovraindebitamento”: ecco come azionarli”
Scheda tecnico-descrittiva**

Sempre più di frequente, a causa della crisi che si trascina ormai da anni e che, purtroppo, non accenna ancora a placarsi, accade che numerosissimi cittadini, che abbiano contratto debiti anche ingenti nei confronti di terzi, siano nella **impossibilità di onorarli** e siano pertanto attaccati con ingiunzioni e procedimenti esecutivi sui propri beni.

Nel caso in cui il diritto dei creditori sia lecito e la procedura pignorizia svolta correttamente, **esiste comunque la possibilità di evitare la perdita del proprio patrimonio**, se l'esposizione è più alta delle concrete possibilità di rientro del debitore e sempreché quest'ultimo possa dimostrare di non essersi indebitato oltre modo dolosamente o con grave colpa.

Anche in questi casi, infatti, è possibile attivare 'contromisure' specifiche, opportunamente previste dal legislatore, **al fine di evitare di perdere tutto e restare debitori 'a vita', per la parte di esposizione non coperta dal prezzo** (quasi sempre irrisorio e speculativo) dei beni venduti all'asta (o, nel caso in cui non si sia ancora, magari per la giovane età, proprietari di beni o titolari di un reddito da lavoro) per non rischiare di essere colpiti nel momento in cui ciò accadesse.

Lo Studio Avvocati RANDO GURRIERI DI MARTINO & PARTNERS ha deciso di lanciare una CAMPAGNA LEGALE NAZIONALE per assistere, con i propri consigli ed anche in giudizio, chi, in qualsiasi parte d'Italia, si trova nelle descritte situazioni, e per aiutarlo ad uscirne decorosamente e in modo responsabile.

Con la Legge n. 3 del 2012, infatti, si è introdotto lo strumento del ricorso da “sovraindebitamento”.

Allo stesso può accedere qualsiasi soggetto non sottoponibile alle ordinarie procedure concorsuali e fallimentari (es. il consumatore, l'azienda agricola ecc) che, senza sua colpa o dolo, si sia (appunto) sovra indebitato rispetto al valore del proprio patrimonio.

La ratio dell'istituto (dai cui nome “salva suicidi”) è quello di fare in modo che il debitore (la cui esposizione non potrà verosimilmente mai essere interamente coperta dalle sue sostanze) possa liberarsi definitivamente pagando con quello che può, ovvero in base alle sue personali e concrete possibilità (fatto salvo quanto necessario per assicurare a lui e alla sua famiglia un decoroso sostentamento).

In base alle diverse e peculiari fattispecie **sarà quindi possibile attivare diversi 'modelli' di sovra-indebitamento**, ad es.: un piano di rientro che preveda il pagamento a rate di una somma stralciata (previsto prevalentemente per il consumatore persona fisica); ovvero



la procedura liquidativa (più indicata per i debitori che hanno contratto le obbligazioni nell'esercizio di attività imprenditoriali), oppure ancora procedure 'miste' calzanti sul caso specifico.

L'effetto, però, è uno soltanto: **liberarsi della parte di debiti eccedenti le proprie concrete possibilità**, evitando di rimanere debitori a vita di somme che, di anno in anno, aumenterebbero in virtù di interessi, spese e sanzioni, impedendo così al malcapitato di poter ricominciare a vivere.

La procedura di sovra-indebitamento si attiva mediante presentazione di un apposito ricorso presso il Tribunale Civile competente, il quale, nominerà un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), col quale si formulerà un piano di composizione della crisi (mediante ratei e/o liquidazioni volontarie anche parziali del proprio patrimonio).

Il piano così redatto verrà sottoposto mediante un ulteriore ricorso al Giudice precedentemente adito; questi procederà ad una valutazione di fattibilità e meritevolezza dello stesso e, laddove riterrà sussistenti tutti i presupposti, procederà con l'omologa. Da questo momento **il patrimonio del debitore non potrà più essere soggetto ad azioni espropriative forzate e quelle eventualmente in corso verranno sospese**.

Il debitore sarà chiamato unicamente a pagare quanto stabilito nel piano, nei tempi e con le modalità in esso previste, tenendo conto delle risorse necessarie a garantire un decoroso **mantenimento** del primo.

L'effetto di decisivo rilievo della novella legislativa consiste nel fatto che, tutto quanto non sarà coperto dal piano di esdebitazione non potrà più essere richiesto al debitore, il quale, **una volta assolte le obbligazioni omologate, sarà definitivamente libero da ogni altra pendenza o peso debitorio**.

Le strade appena descritte **sono state percorse dallo Studio Riccio-Griffo & Partners, in collaborazione con il quale questa Campagna legale viene condotta**. Tra i provvedimenti più recenti, l'accoglimento, da parte del Tribunale di Lodi, del ricorso da sovra-indebitamento proposto da un imprenditore, con la sospensione delle procedure pignoratorie in corso, e con il debitore chiamato ad assolvere unicamente alle obbligazioni previste nel piano omologato (**allegato 1**).

Quale documentazione occorre per la valutazione di fattibilità per la proposizione del ricorso da sovra-indebitamento? Eccola:

1-Descrizione dei debiti attualmente certi, liquidi ed esigibili. In questa sezione bisogna indicare l'ammontare dell'esposizione debitoria, oltreché la sua natura e provenienza (es. debito contratto in proprio nella qualità di consumatore; debito contratto come titolare/l.r.p.t. di una società di persona ovvero di una ditta individuale; debito contratto nella qualità di garante di società di capitale. Nel caso in cui il debito sia stato contratto quale titolare di società di persona o ditta individuale, vanno anche specificati: l'oggetto sociale della compagine aziendale, nonché l'attuale stato giuridico della stessa: cancellata [se si da quando]; fallita; operante; inattiva etc.); 2-Descrizione delle eventuali azioni ingiuntive e/o esecutive in corso; 3-Descrizione del patrimonio del/i debitore/i (nel caso in cui il debitore abbia un coniuge non debitore, specificare se si versa in comunione



ovvero separazione dei beni); 4-Descrizioni dei redditi e delle spese di gestione ordinaria (spese cd. di sopravvivenza); 5-Descrizione del patrimonio con indicazione sommaria di valore; 6-Breve relazione sulle cause del sovraindebitamento; 7-Visura Centrale Rischi Banca d'Italia; 8-Estratto del ruolo e del debito Equitalia; 9-Copia documenti d'identità; 10-Autorizzazione al trattamento dei dati.

Si allega la Giurisprudenza citata